

OSSERVATORIO DI GAZZETTA FORENSE

▶ Tutela del consumatore ◀

# Rapporti bancari: vademecum alla prescrizione

VALENTINO VECCHI

dottoressa commercialista  
in Napoli

Valentino.vecchi@odcecnapoli.it

Nell'ambito dei giudizi intentati dai correntisti al fine di ottenere, ex art.2033 c.c., la ripetizione di interessi e competenze illegittimamente percepiti dagli istituti di credito (per effetto della capitalizzazione degli interessi - cosiddetto "anatocismo" - nonché dell'applicazione di tassi ultralegali e condizioni economiche non pattuite in forma scritta ex art.117 TUB), questione assai annosa, dibattuta e ancora non unanimemente risolta è quella dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione decennale ex art.2935 c.c.

Detta questione, che assume grande rilevanza soprattutto in quelle cause in cui la documentazione contabile prodotta in giudizio ricopre un arco temporale ultradecennale, è ritornata di grande attualità a seguito sia della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 (cosiddetta "sentenza Rordorf") sia, più re-

centemente, della previsione normativa introdotta dall'articolo 2, comma 61, legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del decreto legge 29.12.2010, n.225 (cosiddetto "milleproroghe"). Con la richiamata sentenza, la Suprema Corte, modificando il proprio precedente orientamento in forza del quale aveva individuato nella data di chiusura del rapporto di conto corrente il dies a quo del termine di prescrizione (ex multis Cass. 9 aprile 1984 n.2262; Cass. 14 maggio 2005 n.10127) e facendo salvo il principio della imprescrittibilità dell'azione di nullità, ha sancito il principio secondo il quale il termine decennale di prescrizione decorre da ciascun "pagamento" di competenze eseguito dal cliente, intendendosi per tale qualsiasi rimessa avente natura solutoria e non, semplicemente, ripristinatoria di una linea di credito accordata dalla banca. La Cassazione, quindi, provando a dirimere l'annosa questione e richiamando la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ex art.67 comma 2, L.F., ha, di fatto, reso necessaria (la complessa) verifica analitica

(demandata al CTU nominato dal giudice) di ciascuna rimessa eseguita dal correntista onde accertare l'eventuale prescrizione decennale - e quindi non ripetibilità - delle rimesse aventi natura solutoria mediante le quali è intervenuto il pagamento di competenze illegittime.

Soluzione decisamente meno complessa sembrerebbe quella introdotta dal legislatore mediante la norma contenuta nella prima parte del richiamato articolo 2, comma 61, legge 26 febbraio 2011, n.10 che recita: "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art.2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa". Il legislatore, quindi, ignorando il principio sancito appena pochi mesi prima dalla Cassazione SS.UU. (secondo la quale la semplice annotazione in conto di competenza non costituisce un "pagamento" e non determina, di conseguenza, il decorso dei termini prescrittionali decennali), parrebbe aver stabilito un nuovo

principio, secondo il quale il dies a quo del termine prescrittionale sarebbe rappresentato dal giorno di annotazione in conto delle competenze (dando forza a quella che sino ad oggi era una tesi decisamente minoritaria - Tribunale di Mantova 2 febbraio 2008; Corte d'Appello di Brescia 16 gennaio 2008). L'effetto di una siffatta interpretazione è di agevole comprensione: non possono essere oggetto di ripetizione, ex art.2033 c.c., gli interessi, ancorché illegittimi, addebitati dalla banca in epoca precedente al decennio antecedente la richiesta di restituzione avanzata dal cliente. La soluzione introdotta dal legislatore, (che ovviamente rende molto più agevole, rispetto al meccanismo di verifica richiesto dalla summenzionata sentenza della Cassazione SS.UU., le indagini demandate ad un CTU tecnico-contabile), ha generato, già prima dell'entrata in vigore del testo normativo, seri dubbi di legittimità costituzionale, tant'è che già numerosi sono i ricorsi in tal senso avanzati contro la richiamata norma in molteplici tribunali di Italia.

Così interpretato, dunque, deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con i mediatori economici risultati aggiudicatari di variati lotti nei mandati di assegnamento

l'articolo 2, comma 61, legge 10/2011 potrebbe non superare il giudizio che dovrà esprimere la Corte Costituzionale nei prossimi mesi. Nell'ambito dei giudizi ex art.2033 c.c., forse, l'unica soluzione, dal punto di vista ermeneutico, che potrebbe fare salire la richiamata norma sta nella sua lettura in combinato disposto con la recente sentenza della Cassazione: seguendo tale impostazione, il diritto di ripetizione materia unicamente a fronte di un "pagamento" (nel senso illustrato dalla Suprema Corte con tutti i problemi, in sede di verifica, che ne discendono) e il termine decennale di prescrizione decorre a partire dal giorno di annotazione dello stesso (e non, quindi, da quello di addebito in conto delle competenze). Letto in tal senso, l'articolo 2, comma 61, della legge 10/2011 sancirebbe la validità del principio introdotto dalla Cassazione SS.UU. che diverrebbe fondato su una legittima fonte del diritto (e non su una sentenza che, per quanto importante, potrebbe essere - come di fatto già è accaduto in alcune pronunce di merito - disapplicata).

▶ segue da pagina 26

tori economici risultati aggiudicatari di variati lotti nei mandati di assegnamento ridici che verranno instaurati con la mediazione

Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera